

Tribunale di Piacenza – Sezione civile – Sentenza 20 ottobre 2021 n. 463

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Piacenza

- Sezione civile -

in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1532/2020, promossa

DA

COMUNE DI PIACENZA C.F. (...), con l'avv. VE.EL.,

PARTE APPELLANTE

CONTRO

AVV. (...) C.F. (...), difeso in proprio

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso sentenza n. 595/2019 del Giudice di Pace di Piacenza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione (...) adiva il Giudice di Pace di Piacenza, chiedendo l'annullamento di n. 30 verbali di accertamento per svariati accessi senza permesso in zona ZTL eseguiti nel periodo compreso tra il 16/06 ed il 30/07 dell'anno 2019 nel territorio del Comune di Piacenza, cui conseguiva la comminazione di sanzioni amministrative per un totale di Euro 2.940,0.

Si costituiva il convenuto COMUNE DI PIACENZA, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Con sentenza 595/2019 pronunciata in data 07/12/2019, il Giudice di Pace di Piacenza accoglieva parzialmente il ricorso ed annullava tutti i verbali di contestazione tranne il primo, ritenendo legittima solamente la contestazione del primo accesso effettuato senza il relativo permesso.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il COMUNE DI PIACENZA, chiedendo la riforma della stessa e l'accertamento della legittimità dei 30 verbali notificati.

Si è regolarmente costituito l'appellato che ha invece chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Esaurita la trattazione della controversia senza svolgere attività istruttoria, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito di sole comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di gravame dell'appellante sono così riassumibili:

1) Violazione dell'art. 201 CdS, per avere il giudice di prime cure ritenuto imputabile all'Ente locale la notifica cumulativa di tutti e 30 i verbali di accertamento infrazione e rilevante tale circostanza ai fini della decisione;

2) Erroneità e illogicità della motivazione, per avere il giudice di prime cure ritenuto che allo (...) fosse contestabile solo il primo accesso effettuato senza aver rinnovato il permesso ZTL, nonostante fosse pienamente conosciuta e conoscibile la circostanza che il pass era scaduto e, quindi, si sarebbe dovuto chiedere tempestivamente il relativo rinnovo come, tra l'altro, risulta da espresso avviso fornito al cittadino già in sede di richiesta di emissione del pass; erroneità, inoltre, per avere inoltre ritenuto che la circostanza che lo Z. avesse comunque diritto al rinnovo del pass costituisse elemento scusante indipendentemente dal mancato rinnovo dello stesso, in quanto la scadenza del relativo pass comporta in ogni caso il venir meno del diritto ad accedere nella zona ZTL.

Ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato.

La ratio decidendi del giudice di prime cure, concentrata in particolare nel paragrafo 6 della sentenza impugnata, è fondata su fatti non rilevanti ai fini della decisione e non conforme alle norme giuridiche applicabili al caso di specie.

I fatti rilevanti, provati documentalmente già in primo grado e in realtà non contestati sono i seguenti:

1) L'autovettura FIAT FREEMONT targata (...), di proprietà di (...), risultava associata a 2 pass ZTL (un Pass Azzurro per residenti ed un Pass Rosso per acceso ad un posto auto nella zona A) la cui scadenza di validità era fissata, rispettivamente, al 16/03/2019 ed al 12/06/2019;

2) In data 14/02/2019 e 13/05/2019, per il tramite della società I., veniva comunicata al proprietario l'imminente scadenza del periodo di validità dei pass medesimi;

3) L'unico rinnovo veniva operato in data 05/09/2019 e riguardava il solo Pass Rosso;

4) Nel corso dei mesi di giugno e luglio 2019 il Comando di Polizia Municipale di Piacenza elevava n. 30 verbali per la violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada nei confronti di (...), residente in P., Via G. V. n. 13, in qualità di proprietario del veicolo targato (...) in quanto accedeva alla zona traffico limitato del Comune di Piacenza dal 14 giugno al 30 luglio 2019 dai varchi A, B, e C, privo di titolo autorizzativo.

Ciò posto, in punto di diritto, com'è noto, a norma dell'art. 3 L. n. 689 del 1981, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione,

cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. La sola scriminante prevista in materia di illeciti amministrativi attiene alla violazione commessa per errore sul fatto, purché l'errore non sia determinato da colpa dell'agente (art. 3, comma 2, L. n. 689 del 1981).

Va rammentato, in proposito, il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte in tema di illecito amministrativo, secondo il quale l'errore di diritto, quale causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di norme amministrative (in analogia a quanto previsto dall'art. 5 cod. pen.), viene in rilievo soltanto a fronte dell'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione nonché, nel caso di infrazioni al codice della strada, tenendo conto della segnaletica, la cui presenza è volta a rendere edotti di divieti e prescrizioni gli utenti della strada.

L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata L. n. 689 del 1981), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza.

L'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.

La circostanza che il titolare del pass, pur avendone diritto, non abbia proceduto al rinnovo del pass tempestivamente ed abbia circolato nella ZTL in un periodo in cui non era munito di pass valido non può seriamente e razionalmente essere ritenuto fatto idoneo ad escludere la colpa del soggetto agente, in quanto è proprio dovere basilare di diligenza per il conducente che voglia transitare in una ZTL assicurarsi di condurre un veicolo dotato di valido e aggiornato permesso, anche con riferimento quindi alla validità temporale dello stesso. Parimenti irrilevante ai fini della contestazione dei singoli illeciti è la circostanza che il proprietario dell'autovettura si sia attivato immediatamente per il rinnovo del pass, dopo la notifica dei primi verbali di accertamento.

Del tutto incoerenti e prive di ragioni giuridiche, sul punto, sono le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure attinenti alla mancata "notifica cumulativa dei verbali" da parte del Comune, che avrebbero ipoteticamente permesso all'appellato di avere contezza tempestiva della propria posizione; non vi è alcuna disposizione che imponga infatti all'ente accertatore di notificare i singoli verbali relativi ad una infrazione unitamente ad altri verbali (ipoteticamente) relativi alla medesima tipologia di infrazione, né tale circostanza è razionalmente idonea ad influire sull'elemento soggettivo dell'illecito contestato nel caso di specie.

Inoltre, l'art. 198 C.d.S., nei casi in cui vi siano più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, dispone che: "1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione". Nel medesimo contesto, l'art. 8 della L. n. 689 del 1981, dispone, in caso di più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, che: "chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo". L'art. 8 bis della medesima L. n. 689 del 1981, nei casi di reiterazione delle violazioni, inoltre, prevede che: "Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria".

Invero, dal summenzionato quadro normativo emerge l'importanza di valutare la portata della contestuale commissione di plurime violazioni riferibili al medesimo agente e, quindi, valutare la presenza o meno del c.d. concorso formale di infrazioni amministrative, realizzato attraverso la trasgressione di plurimi precetti - c.d. concorso eterogeneo - o della stessa sanzione - concorso omogeneo - anche ai fini della determinazione della sussistenza o meno della continuazione (di cui all'art. 81 del c.p.). La giurisprudenza di legittimità ammette, infatti, l'applicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 8 L. n. 689 del 1981 solo nei casi di concorso formale, omogeneo o eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi più violazioni commesse con la medesima azione od omissione, non prevedendolo, per converso, in caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte.

Nel caso che ci occupa, occorre, pertanto, valutare se il ripetuto accesso a zone a traffico limitato costituisca un concorso formale omogeneo (giacché si ha la violazione ripetuta della medesima disposizione di legge - art. 7, commi 9 e 14 C.d.S. -), oppure costituisca una pluralità di violazioni avvinte dal vincolo della continuazione (di cui all'art. 81 c.p.), poiché commesse mediante un'unica azione, oppure, da ultimo, costituisca una pluralità di condotte che integrano molteplici violazioni.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che: "nel caso in cui, tramite condotte reiterate, perpetrate anche in tempi diversi, l'automobilista effettui plurimi ingressi nella zona a traffico limitato, anche qualora siano riferibili tutti al medesimo giorno, lo stesso soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, quindi è tenuto a pagare tutte le contravvenzioni, ossia per ogni singola infrazione. Ciò perché, per tali ingressi illegittimi nella ZTL, non può ravvisarsi la sussistenza di una condotta unica". Con l'intento di stemperare il rigore di tale inquadramento, i giudici di legittimità hanno successivamente stabilito che, in caso di violazioni a brevissima distanza di tempo, sulla medesima tratta, non si applica né il cumulo formale (aumento della contravvenzione fino al triplo), né quello giuridico, ma la condotta andrà considerata come unitaria ed al trasgressore dovrà essere imputata una sola sanzione.

Dai summenzionati principi di diritto deriva che l'argomentazione difensiva dell'appellato, secondo cui le ripetute infrazioni contestategli sarebbero da ricondurre ad una unica condotta omissiva, integrata dal mancato rinnovo del pass (e non dai singoli accessi vietati alle zone ZTL) risulta del tutto infondata.

Consegue, inoltre, che dei complessivi trenta verbali di contestazione dell'illecito solo tre, precisamente i verbali B44182638 del 30/07 e B43702472 e B43703616 del 18/06, debbano ritenersi illegittimi, in quanto relativi ad un accesso effettuato lo stesso giorno e a brevissima distanza temporale (pochi minuti) rispetto ad un altro accesso anch'esso oggetto di contestazione, in quella che può essere ragionevolmente considerata un tratta unitaria.

In conclusione, va accolto parzialmente l'appello del COMUNE DI PIACENZA e dichiarati legittimi i verbali di accertamento oggetto di impugnazione da parte di (...), tranne i tre verbali sopra citati che devono essere, al contrario, annullati.

Le spese del primo e del secondo grado di giudizio vengono poste, nella misura dell'80%, a carico dell'appellato in virtù dell'accoglimento del ricorso in opposizione solamente avverso tre verbali, a fronte di trenta impugnati complessivamente; la liquidazione avviene direttamente in dispositivo, tenuto già conto della percentuale sopra esposta.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

1) Accoglie parzialmente l'appello avverso la sentenza 595/2019 emessa dal Giudice di Pace di Piacenza in data 07/12/2019 e per l'effetto:

a) Annulla i verbali B44182638 del 30/07 nonché B43702472 e B43703616 del 18/06 e le sanzioni ivi comminate;

b) Dichiarata la legittimità dei restanti verbali e delle relative sanzioni, rigettando nel merito il ricorso in opposizione di (...);

2) Condanna (...) al pagamento in favore di COMUNE DI PIACENZA delle spese processuali di entrambi i giudizi, che liquida complessivamente in Euro 1.000,0, oltre spese generali, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.

Sentenza per legge esecutiva.

Così deciso in Piacenza il 15 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2021.